

REGOLAMENTO (UE) 2021/818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2021
che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La cultura, le arti, il patrimonio culturale e la diversità culturale hanno un grande valore per la società europea da un punto di vista culturale, educativo, democratico, ambientale, sociale, economico e dei diritti umani e dovrebbero essere promossi e sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 hanno affermato che l'istruzione e la cultura sono fondamentali per costruire società inclusive e coese per tutti e per sostenere la competitività europea.
- (2) A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Essi sono ribaditi e ulteriormente articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), che ai sensi dell'articolo 6 TUE ha lo stesso valore giuridico dei trattati. In particolare, la libertà di espressione e d'informazione e la libertà delle arti e delle scienze sono sancite, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 della Carta.
- (3) L'articolo 3 TUE specifica inoltre che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e che deve, tra l'altro, rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
- (4) La comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo «Una nuova agenda europea per la cultura» stabilisce obiettivi nei settori culturali e creativi. Essa mira a sfruttare appieno il potenziale della cultura e della diversità culturale a favore della coesione e del benessere sociali promuovendo la dimensione transfrontaliera dei settori culturali e creativi e sostenendo la loro capacità di crescita, a incoraggiare la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione e dell'innovazione e a favore dell'occupazione e della crescita, e a rafforzare le relazioni culturali internazionali. Il programma Europa creativa («programma»), insieme ad altri programmi e fondi

⁽¹⁾ GU C 110 del 22.3.2019, pag. 87.

⁽²⁾ GU C 168 del 16.5.2019, pag. 37.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 934) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 aprile 2021 (GU C 169 del 5.5.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

